

Fatturazione e adempimenti IVA per il pagamento degli oneri CTU di nomina giurisdizionale da parte dell'Istituto.

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in ordine al messaggio n. 3305 del 7.09.2018, concernente l'oggetto, relative alla fatturazione delle prestazioni dei CTU, come prevista dalla circolare n. 9/E del 7.05.2018 all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, sono state segnalate difficoltà da parte dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) nell'emissione della fattura verso l'Amministrazione della Giustizia, poiché alcuni Tribunali non accettano le fatture elettroniche per problematiche organizzative interne. A tal proposito, da informazioni pervenute per le vie brevi risulta che il Ministero della Giustizia ha preso in carico la problematica.

In attesa che vengano individuate le soluzioni operative da parte delle Amministrazioni competenti, anche al fine di evitare qualsiasi aggravio di costi e di procedimento, si rappresenta che l'Istituto è comunque tenuto a liquidare i compensi dei CTU in forza del provvedimento giurisdizionale, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dello stesso all'Amministrazione della Giustizia.

La copia della fattura emessa dal CTU costituisce per l'Istituto lo strumento per conoscere sia l'importo esatto da corrispondere (dipendente dal regime fiscale in cui si trova ad operare il CTU) sia i dati anagrafici necessari per poter emettere correttamente la certificazione fiscale qualora i compensi siano assoggettati a ritenuta fiscale.

Pertanto, sarà cura del responsabile del procedimento procedere comunque al pagamento del compenso al CTU, ove spettante, sulla base del provvedimento del Giudice, acquisendo copia della fattura elettronica in pdf ovvero, in mancanza, richiedendo al medesimo CTU una parcella proforma/avviso di fattura/notula/copia fattura elettronica rifiutata in cui si evidenzino i dati necessari per una corretta liquidazione e per consentire all'Istituto di soddisfare i successivi adempimenti fiscali.

Inoltre, con riferimento ai CTU che svolgono la prestazione in regime di intramoenia, si fa presente che la fattura deve essere emessa da parte dell'Ente datore di lavoro del CTU ed intestata all'amministrazione della Giustizia. In tal caso si precisa che, a differenza della prestazione in regime di libera professione, l'Ente emittente, in quanto pubblica amministrazione, applica il meccanismo della scissione IVA dei pagamenti. Nel caso rapporto di lavoro occasionale, rimane valida la ricevuta di prestazione occasionale predisposta dal CTU verso l'Istituto, rappresentando la stessa semplicemente una certificazione/quietanza del ricevimento di un pagamento da parte del soggetto obbligato, a prescindere dal rapporto di committenza sovrastante.